

## **DELIBERAZIONE 17 DICEMBRE 2019**

**550/2019/R/EEL**

### **APPROVAZIONE DELLE PROPOSTE DI MODIFICA AL REGOLAMENTO DELLA PIATTAFORMA DEI CONTI ENERGIA A TERMINE E ALLE RELATIVE DISPOSIZIONI TECNICHE DI FUNZIONAMENTO**

## **L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Nella 1092<sup>a</sup> riunione del 17 dicembre 2019

### **VISTI:**

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia;
- il regolamento (CE) 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica;
- il regolamento (UE) 2019/943 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, sul mercato interno dell'energia;
- la direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni;
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99 e sue modifiche e integrazioni;
- il Testo integrato della disciplina del mercato elettrico, approvato con il decreto del Ministro delle Attività Produttive, ora Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito anche: Ministro), 19 dicembre 2003, come successivamente integrato e modificato (di seguito: TIDME);
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2;
- il decreto del Ministro 29 aprile 2009, recante indirizzi e direttive per la riforma della disciplina del mercato elettrico, ai sensi della legge 28 gennaio 2009, n. 2, nonché per la promozione dei mercati a termine organizzati e il rafforzamento delle funzioni di monitoraggio sui mercati elettrici (di seguito: decreto 29 aprile 2009);
- il decreto del Ministro 12 dicembre 2019, di approvazione delle proposte di modifica alla disciplina del mercato del gas naturale e alla disciplina del mercato elettrico, avanzate dal GME (di seguito: decreto 12 dicembre 2019);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato;

- il parere dell’Autorità 26 novembre 2019, 496/2019/I/com (di seguito: parere 496/2019/I/com);
- il Regolamento della Piattaforma dei Conti Energia a Termine, positivamente verificato dalla Direzione Mercati dell’Autorità con determinazione del 7 febbraio 2007, come successivamente modificato ed integrato (di seguito: Regolamento PCE);
- le disposizioni tecniche di funzionamento della PCE (di seguito: DTF) verificate positivamente con determinazione 5 aprile 2007, come successivamente modificate e integrate;
- la comunicazione del Gestore dei Mercati Energetici S.p.A. (di seguito: GME) del 15 novembre 2019, prot. Autorità 30209, del 18 novembre 2019 (di seguito: prima comunicazione GME);
- la lettera della Direzioni Mercati Energia all’Ingrosso e Sostenibilità Ambientale (di seguito: DMEA) del 13 dicembre 2019, prot. Autorità 33950, di pari data (di seguito: lettera DMEA);
- la comunicazione del GME del 13 dicembre 2019, prot. Autorità 34125, del 16 dicembre 2019 (di seguito: seconda comunicazione GME).

**CONSIDERATO CHE:**

- l’articolo 10, comma 6, del decreto 29 aprile 2009 stabilisce che il GME ricerchi forme di collaborazione con la società che gestisce il mercato di strumenti finanziari derivati su sottostante elettrico (IDEX), cioè Borsa Italiana S.p.A. (di seguito: Borsa Italiana), al fine di individuare le modalità necessarie a garantire l’integrazione di tale mercato con il mercato a termine dell’energia elettrica (di seguito: MTE) organizzato e gestito dal GME;
- dando esecuzione a quanto previsto dal decreto di cui al precedente alinea, dal 26 novembre 2009, è stata attivata la piattaforma CDE, funzionale alla consegna fisica dei contratti finanziari, conclusi sull’IDEX da operatori attivi anche sul MTE;
- Borsa Italiana ha formalmente comunicato al GME, previo procedimento consultivo presso i propri operatori, di volere rimuovere l’opzione di consegna fisica dei contratti conclusi sull’IDEX, in quanto la CDE non ha registrato un significativo utilizzo da parte degli operatori;
- alla luce di tale comunicazione, il GME ha proposto l’abrogazione delle disposizioni regolanti il funzionamento della CDE contenute nel TIDME e detta proposta è stata approvata con il decreto 12 dicembre 2019, previo parere favorevole dell’Autorità (parere 496/2019/I/com);
- il decreto citato al precedente alinea prevede che le modifiche al TIDME siano efficaci dal giorno 1 gennaio 2020.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- l’articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE prevede che il GME elabori proposte di modifica del Regolamento medesimo e le renda note, mediante pubblicazione sul

proprio sito internet o altro mezzo idoneo, ai soggetti interessati, fissando un termine non inferiore a quindici giorni entro il quale gli stessi soggetti possono far pervenire eventuali osservazioni e che, tenuto conto delle osservazioni ricevute, il GME trasmetta le proposte di modifica, adeguatamente motivate, all'Autorità per l'approvazione;

- con la prima comunicazione GME, il GME ha trasmesso all'Autorità le proposte di modifica del Regolamento PCE e della DTF n.4 recante “Verifiche di validità e di congruità e capienza della garanzia finanziaria”, principalmente al fine di adeguare detti testi normativi all'interruzione definitiva dell'operatività della piattaforma CDE;
- le modifiche di cui al precedente alinea sono state proposte senza esperire un ulteriore procedimento consultivo, essendosi le parti interessate già espresse al riguardo nell'ambito del richiamato procedimento consultivo svolto da Borsa Italiana con riferimento alla proposta di rimozione dell'opzione di consegna fisica;
- con la seconda comunicazione GME, il GME ha fornito all'Autorità le informazioni integrative richieste con la lettera DMEA;
- le modifiche al Regolamento PCE, proposte dal GME, sono coerenti e armonizzate con le modifiche al TIDME avanzate dal GME al Ministro dello Sviluppo Economico sul medesimo tema e approvate da quest'ultimo con il decreto 12 dicembre 2019.

#### **RITENUTO CHE:**

- le proposte di modifica del vigente Regolamento PCE, di cui alla prima comunicazione GME, non rechino disposizioni in contrasto con l'assetto regolatorio del settore e che non sussistano elementi di criticità nelle modifiche sopra descritte;
- sia opportuno verificare positivamente le modifiche della DTF n. 4 del Regolamento PCE, di cui alla prima comunicazione GME, poiché volte ad adeguare le disposizioni medesime all'evoluzione della normativa del mercato elettrico sopra descritta;
- l'efficacia delle modifiche di cui ai precedenti alinea decorra dal giorno 1 gennaio 2020, coerentemente con quanto previsto dal decreto 12 dicembre 2019 con riferimento al TIDME

#### **DELIBERA**

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 3.5, del Regolamento PCE, le proposte di modifica al vigente Regolamento PCE, avanzate con la prima comunicazione GME e riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
2. di considerare positivamente verificate le proposte di modifica alla DTF n. 4, di cui alla prima comunicazione GME, riportate nell'Allegato A al presente provvedimento;
3. di prevedere che l'efficacia delle modifiche al Regolamento PCE e alla relativa DTF n. 4, di cui ai precedenti punti 1 e 2, decorra dal giorno 1 gennaio 2020;

4. di trasmettere la presente deliberazione al Ministro dello Sviluppo Economico e al GME;
5. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

17 dicembre 2019

IL PRESIDENTE  
*Stefano Besseghini*